

Organizzazione di Volontariato ORIENTIS
STATUTO

Art. 1. Costituzione

E' liberamente costituita l'organizzazione di volontariato denominata " ORIENTIS " che in seguito sarà denominata l'organizzazione. L'organizzazione è disciplinata dal presente Statuto e adotta come riferimento il d.lgs 117/2017 "Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128), la l.r. della Lombardia 1/08 "testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso" e i principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale.

I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

La durata dell'organizzazione è illimitata

L'organizzazione ha sede in Pavia Via Moruzzi 45/C

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia, senza che ciò comporti modifica al presente statuto.

Art. 2. Finalità

L'organizzazione svolge la propria attività senza fini di lucro, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

L'attività delle organizzazioni di volontariato è svolta con l'azione continuativa, personale, volontaria e gratuita dei propri soci e persegue esclusivamente fini di solidarietà.

L'organizzazione, in considerazione del patto di costituzione intende perseguire le seguenti finalità:

- Promuovere e favorire in Italia uno sportello welfare gratuito, con funzioni di orientamento, per lavoratori svantaggiati che necessitano di trovare nuovo lavoro così da contribuire a ridare un futuro occupazionale valido e ridurre la disoccupazione dei meno giovani

Per il raggiungimento delle finalità sancite in statuto, l'organizzazione si propone di:

- Dare visibilità alle problematiche sociali connesse alle attività lavorative e facilitare il reinserimento nel mondo del lavoro dei lavoratori meno giovani indirizzando alle qualifiche

professionali necessarie sul territorio, promuovere opportunità di lavoro e di autoimprenditorialità dando spazio e favorendo la creatività individuale

- Contribuire a dare esempi di riqualificazione professionale;
- Intende contribuire alla crescita e allo sviluppo della condizione femminile anche attraverso percorsi formativi e ricerca occupazionale, nell'ambito delle pari opportunità;
- Promuovere la presenza e la partecipazione delle donne alla vita politica e sociale superando ogni forma di discriminazione;
- Promuovere e sviluppare, attraverso azioni diversificate, politiche attive volte a contrastare la violenza di ogni genere sul posto di lavoro;
- Organizzare eventi di varia natura, promozione prodotti regionali, offrire spazi di lavoro ecofriendly;
- Gestire i lavori salvatempo per favorire la conciliazione vita-lavoro ed il welfare aziendale;

Al fine di svolgere le proprie attività l'organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie, e gratuite dei propri soci.

L'organizzazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse.

L'organizzazione non può svolgere attività commerciali se non marginali, e nei modi e nei limiti della normativa vigente.

Art. 3. Ammissione all'organizzazione

Sono soci dell'Organizzazione di Volontariato tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni o enti, che interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali ne condividono in modo espresso gli scopi, lo spirito e gli ideali, presentano domanda scritta di ammissione e versano la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei soci.

Chi intende aderire all'Organizzazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento deliberandone l'iscrizione nel registro dei soci all' Organizzazione. In assenza di un qualsiasi provvedimento di accoglimento o di respinta della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata accolta. In caso di rifiuto, il Consiglio Direttivo è tenuto a darne motivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto a rendere comprensibile la motivazione di detto diniego. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Sono soci coloro che hanno fondato l'associazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo e tutti coloro che vi aderiscono successivamente condividendo le finalità dell'associazione e operando per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità, nonché sottoscrivendo le quote associative.

Possono sostenere l'associazione:

- enti, persone giuridiche, associazioni, fondazioni anche senza personalità giuridica e quelle persone fisiche che condividono gli scopi associativi e vogliono sostenerli attraverso un contributo economico, ovvero con una attività professionale di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali;
- enti, persone giuridiche, associazioni, fondazioni anche senza personalità giuridica e quelle persone fisiche indicate dal Consiglio Direttivo, che, per la loro attività, trascorsa e presente, possono contribuire all'affermazione dell'organizzazione ed al suo prestigio. Inoltre possono essere chiamati, quali esperti, a partecipare anche a riunioni di Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 4. Adesione all'organizzazione

E' espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Tutti i soci maggiori di età, in regola con il versamento della quota associativa, godono del diritto di elettorato attivo e passivo. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri. Il numero dei soci è illimitato. La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

L'organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta, purchè nel rispetto della vigente legislazione in materia.

Art. 5. Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, per morosità nel pagamento della quota associativa, dietro presentazione di dimissioni o per recesso volontario o per esclusione.

5.1 Recesso

Chiunque aderisca all'Organizzazione di Volontariato può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa; tale recesso ha efficacia dal momento in cui il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. I soci che non avranno notificato la loro volontà di recedere entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota associativa annuale.

5.2 Esclusione

Perdono la qualità di socio per esclusione i soci che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure i soci che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio adottata dal Consiglio Direttivo con le modalità disciplinate dall'articolo 7 del presente Statuto. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Il socio che venga escluso per le cause sopra elencate può presentare ricorso all'Assemblea dei soci che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 6. Organi sociali dell'Organizzazione

Sono organi dell'Organizzazione:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

il Vicepresidente;

il Segretario/Tesoriere.

Tutte le cariche sociali sono elettive e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 7. Assemblea dei soci

7.1 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci all'Organizzazione di Volontariato ed è l'organo sovrano dell'Organizzazione stessa. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i Soci, purché in regola con il pagamento della quota. L'assemblea è convocata almeno due volte all'anno per l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo (nei quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio annuale) e del rendiconto economico finanziario preventivo per il prossimo esercizio (durante gli ultimi due mesi dell'esercizio in corso).

L’Assemblea viene convocata, inoltre, dal Presidente del Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, da un socio nominato dall’Assemblea. L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera del Consiglio stesso che stabilisce il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima, purchè almeno un’ora dopo che la prima convocazione sia stata dichiarata deserta.

Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea mediante comunicazione scritta, raccomandata, fax, e-mail, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto ovvero mediante avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

7.2 Validità dell’Assemblea

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

7.3 Votazioni

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale. Ogni socio ha diritto ad un voto; i soci maggiori di età hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’Organizzazione e per l’approvazione del Rendiconto economico finanziario e per qualunque altra decisione che il consiglio direttivo o la legge rimandi all’assemblea. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Non è ammesso il voto per delega. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione. Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria si rimanda all’articolo. **“Modifiche allo Statuto e scioglimento dell’Organizzazione”** del presente Statuto.

7.4 Oggetto delle delibere assembleari

L’Assemblea provvede a:

- eleggere e revocare il presidente;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

- approvare il bilancio di previsione e il rendiconto economico finanziario consuntivo comprensivo della relativa relazione illustrativa dell'attività svolta, entrambi predisposti e presentati dal Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi generali, il programma delle attività e il relativo preventivo dei costi proposti dal Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- approvare la proposta di versamento della quota associativa decisa dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- decidere sulla decadenza dei soci;
- esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulle modifiche al presente Statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Organizzazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- discutere e decidere su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

D'ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 8. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Vice Presidente e il Segretario/Tesoriere. In caso di recesso o di decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Convocazione, validità e votazioni

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. La comunicazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno della riunione ed essere spedita a tutti i Consiglieri all'indirizzo risultante dal Libro dei soci all'Organizzazione, oppure tramite fax o email, almeno 5 giorni prima dell'adunanza; deve comunque giungere al loro indirizzo almeno tre giorni prima della riunione stessa. Possono essere invitati a partecipare alla riunione esperti esterni. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano

di età tra i Consiglieri presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 9. Oggetto delle delibere di Consiglio

Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il programma dell'attività da svolgere con relativo preventivo dei costi possibilmente entro la fine del mese di dicembre di ogni anno;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea la relazione dell'attività svolta con relativo rendiconto economico finanziario consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- deliberare la nomina del Vice Presidente e del Segretario/Tesoriere;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione di soci;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal rendiconto economico finanziario;
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

Art. 10. Il Presidente

Il Presidente eletto dall'assemblea dura in carica tre anni dalla nomina. In caso di cessazione per dimissioni, morte, revoca o a qualsiasi altro titolo, l'assemblea procede alla sostituzione entro sei mesi dalla cessazione. Nel periodo suddetto le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio; è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie e quietanze; presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Organizzazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'Organizzazione. Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa; presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sotponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 11. Il Vicepresidente

In caso di assenza o di impedimento di le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte ai soci, ai terzi ed a i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente. Il Vice Presidente svolge le funzioni di Presidente anche nel caso di cessazione dell'incarico di quest'ultimo, fino alla elezione del nuovo Presidente a norma del precedente articolo.

Art. 12. Il Tesoriere

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 13. Il Segretario

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 14. Proventi e oneri dell'Organizzazione

I proventi dell'Organizzazione sono costituiti da: quote associative, lasciti, oblazioni ed erogazioni liberali, contributi da enti pubblici e privati, raccolte fondi, proventi da convenzioni, interessi attivi, avanzi di gestione.

Gli oneri dell'Organizzazione sono costituiti da: costi diretti di gestione, spese relative alla struttura, costi di personale, assicurazioni, rimborsi spese, iniziative per volontari, immagine e divulgazione, formazione, adesione ad enti, ammortamenti, interessi passivi.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie dell'Organizzazione. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Art. 15. Rendiconto economico finanziario

L'esercizio economico dell'Organizzazione coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico finanziario preventivo e un rendiconto economico finanziario consuntivo. Dal rendiconto economico finanziario consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese. Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico finanziario consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Durante gli ultimi due mesi di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico finanziario preventivo del prossimo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I rendiconti debbono restare depositati presso la sede dell'Organizzazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Organizzazione a spese del richiedente.

Art. 16. Avanzi di gestione

All'Organizzazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) che per legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura. L'Organizzazione ha l'obbligo di

impiegare utili e avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 17. Responsabilità ed assicurazione

I soci all'Organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi. L'Organizzazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati. L'Organizzazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 18. Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'Organizzazione

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio direttivo e/o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo. La relativa delibera è approvata dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci sia in prima che in seconda convocazione.

L'Organizzazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n°662, nel rispetto delle vigenti norme di legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 19. Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266/91, alla legge regionale della Lombardia 1/08, al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.